



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-419/16**

**Sabine Simma Federspiel**  
**contro**  
**Provincia autonoma di Bolzano**  
**e**  
**Equitalia Nord SpA**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori – Articoli 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici – Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE – Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 dicembre 2017

1. *Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Medici – Conseguimento dei titoli di specializzazione – Presupposti attinenti alla formazione – Assegno nazionale per il finanziamento della suddetta formazione impartita in un altro Stato membro – Concessione subordinata all'esercizio, da parte del medico specialista beneficiario, di cinque anni di attività professionale nel territorio dello Stato membro erogante, ovvero al rimborso del 70% dell'importo dell'assegno percepito, maggiorato di interessi – Ammissibilità*

[Direttive del Consiglio 75/363, art. 2, § 1, c), e 93/16, art. 24, § 1, c)]

2. *Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un assegno per il finanziamento della formazione di un medico specialista impartita in un altro Stato membro all'esercizio, da parte del beneficiario, di cinque anni di attività professionale nel territorio del primo Stato membro, ovvero al rimborso del 70% dell'importo dell'assegno percepito, maggiorato di interessi – Inammissibilità – Giustificazione – Tutela della sanità pubblica e dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale – Valutazione da parte del giudice nazionale*

(Artt. 45 TFUE e 49 TFUE)

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché l'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell'assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per

una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi.

(v. punto 31, dispositivo 1)

2. Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in virtù della quale la concessione dell'assegno nazionale destinato a finanziare una formazione, impartita in un altro Stato membro, che porta ad ottenere il titolo di medico specialista, sia subordinata alla condizione che il medico beneficiario eserciti la propria attività professionale nel primo Stato membro di cui sopra per una durata di cinque anni entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o, in mancanza, che detto medico rimborsi fino al 70% dell'importo dell'assegno percepito, oltre agli interessi, salvo che le misure previste da tale normativa non contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione della sanità pubblica e di equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale ed eccedano quanto è necessario a tal fine, aspetto questo la cui valutazione incombe al giudice del rinvio.

(v. punto 51, dispositivo 2)